

FINANZE E TESORO (6^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 2014
64^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(1058) Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Causi ed altri; Zanetti; Capezzone ed altri; Migliore ed altri
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente relatore **Mauro Maria MARINO** dà conto degli esiti dell'approfondimento svolto in sede informale sugli emendamenti segnalati dai Gruppi in ragione della loro particolare rilevanza (pubblicati in allegato al resoconto). Conformemente all'orientamento dei relatori e del Governo espresso in tale sede, formula un invito al ritiro di tutte le proposte emendative relative agli articoli del disegno di legge, ad eccezione degli emendamenti 1.11, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.6, 5.6, 5.7, 6.5, 10.1, 10.3, 10.5, 10.6, 10.7, 15.5 e 15.7, per i quali è prevedibile un differente esito.

I RELATORI invitano, inoltre, a riformulare l'emendamento 4.6, eliminando le parole successive a «persone fisiche».

Il vice ministro CASERO condivide la proposta dei relatori.

La senatrice **BOTTICI (M5S)** accetta di riformulare in un testo 2 l'emendamento 4.6 nel senso proposto (pubblicato in allegato).

I RELATORI propongono di riformulare l'emendamento 10.1, facendolo terminare con la parola «giudicante».

Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è espresso conformemente ai relatori il senatore **MOLINARI (M5S)** accoglie la riformulazione proposta 10.1 (testo 2) (pubblicata in allegato).

Vengono pertanto ritirati tutti gli emendamenti nel senso proposto dal Presidente relatore.

Il presidente **Mauro Maria MARINO (PD)** e il senatore **SCIASCIA (FI-PdL XVII)**, in qualità di relatori, presentano gli emendamenti 2.100, 10.100 e 10.300 (pubblicati in allegato). Il presidente **Mauro Maria MARINO (PD)** si sofferma in particolare sull'emendamento 10.300, teso a garantire, nell'ambito della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, un trattamento omogeneo tra il gruppo Equitalia e le società iscritte all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Il vice ministro CASERO si esprime favorevolmente sugli emendamenti 2.100, 10.100 e 10.300.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** avverte che l'esame degli emendamenti è rinviato alla seduta pomeridiana, una volta acquisito il parere della Commissione Bilancio sul testo e sugli emendamenti. Avverte inoltre che in tale seduta potranno essere valutati gli ordini del giorno derivanti da emendamenti segnalati e testé ritirati, nonché quelli presentati autonomamente.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1058

Art. 1

1.4

VACCIANO, MOLINARI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri delle famiglie con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente e per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri delle famiglie e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo che tengano conto di ogni altra agevolazione».

1.5

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione dalla tassazione dei costi sostenuti per l'acquisto di beni e servizi necessari a soddisfare i bisogni primari dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.6

SANTINI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.7

GASPARRI

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo la lettera d) inserire la seguente:

«d-bis) revisione delle obbligazioni tributarie a carico dei membri della famiglia con l'introduzione di forme di esclusione forfetaria dalla tassazione dei costi destinati obbligatoriamente per legge all'acquisto di beni e servizi a favore dei membri della famiglia e l'applicazione di coefficienti familiari per la determinazione del carico fiscale complessivo».

1.10

MOLINARI, VACCIANO

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Entro lo stesso termine, il Governo effettua una analisi di impatto della delega che valuti i costi/benefici anche dal punto di vista dell'efficacia ed efficienza ed alla luce di analoghe esperienze maturate negli altri paesi europei in ragione della futura Unione economica fiscale, riferendone alle Commissioni parlamentari competenti per materia, anche in relazione ad eventuali modifiche normative. Nelle more, l'attuazione dell'incorporazione dell'Agenzia del territorio nell'Agenzia delle entrate e dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato nell'Agenzia delle dogane, disposta dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è sospesa».

1.11

GIANLUCA ROSSI

Al comma 4, dopo le parole: «n. 135», inserire le seguenti: «e successive modificazioni».

1.16

BELLOT, BITONCI

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti norme per stabilizzare le risorse necessarie per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 e successive modifiche ed integrazioni».

Art. 2

2.10

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, lettera i), numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «sulla base dei dati rilevati dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dove possibile».

2.13

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) ad adottare specifiche sanzioni pecuniarie per i responsabili dei servizi delle Amministrazioni Comunali che, senza giustificato motivo, pur a conoscenza con relativa documentazione di situazioni di abusivismo, non dovessero segnalare agli appositi organi competenti tali situazioni ovvero non avessero provveduto ad intervenire così come previsto dalla normativa di settore».

2.16

GIANLUCA ROSSI

Al comma 3, lettera p) sostituire le parole: «la messa in sicurezza degli immobili» con le seguenti: «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza».

2.17

FUCKSIA, SCIBONA, CIOFFI, BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 3, lettera p), in fine, sostituire le parole: «degli immobili» con le seguenti: «la salubrità, l'eliminazione delle barriere architettoniche e la loro riqualificazione energetica ed architettonica – ambientale degli immobili, e, in quest'ultimo caso, se rientrante in piani o programmi comunali di riqualificazione del territorio».

2.100

I RELATORI

Al comma 3, lettera p), sostituire le parole: «la messa in sicurezza degli immobili», con le seguenti: «la realizzazione di opere di adeguamento degli immobili alla normativa in materia di sicurezza e di riqualificazione energetica e architettonica».

Art. 3

3.1

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «della disciplina dell'attuazione e dell'accertamento» con le seguenti: «della disciplina sia attuativa sia dell'accertamento».

3.5

GASPARRI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.6

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.7

SANTINI

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.8

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

3.12

VACCIANO, MOLINARI, BOTTICI

Al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) istituire uno strumento specifico per verificare arricchimenti illeciti ai danni dell'erario da parte di chi ricopre, o abbia ricoperto negli ultimi venti anni, cariche pubbliche elettive o incarichi di rilievo nelle Pubbliche Amministrazioni, basato su un confronto del patrimonio del soggetto con tutti i redditi, di qualunque natura, percepiti e dichiarati, e prevedere la pubblicazione dei relativi accertamenti sul sito ufficiale dell'Agenzia delle entrate;».

Art. 4

4.1

GASPARRI

Al comma 1, alla fine del periodo, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.2

DALLA ZUANNA, ROMANO, DI BIAGIO

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.3

FAVERO, PEZZOPANE

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale», aggiungere le seguenti: «, delle associazioni familiari».

4.4

SANTINI

Al comma 1, dopo le parole: «livello nazionale» inserire le seguenti: «delle associazioni familiari».

4.6 (testo 2)

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche».

4.6

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il Governo, assicura con gli stessi decreti legislativi di cui all'articolo 1, la razionalizzazione e la riforma dell'istituto della destinazione dell'8 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in modo tale da far sì che la quota relativa alle scelte non espresse dai contribuenti rimanga in capo al bilancio dello Stato».

4.7

CARRARO

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.8

PEZZOPANE

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

4.9

BELLOT, BITONCI

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese», inserire le seguenti: «, nonché parte dei risparmi derivanti dalla riduzione della spesa pubblica corrente secondo le modalità e nei limiti stabiliti annualmente in un apposito rapporto allegato al disegno di legge di bilancio».

Art. 5

5.6

FORNARO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Considerato che condizione dell'antigiuridicità della condotta abusiva è che il risparmio di imposta si concretizzi in capo al soggetto che pone in essere la condotta, l'accertamento tributario e l'applicazione del conseguente regime sanzionatorio dovranno essere solo in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta».

5.7

MARAN, OLIVERO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis) effettuare l'accertamento tributario ed applicare il conseguente regime sanzionatorio in capo al soggetto che consegue l'indebito risparmio d'imposta, anche in deroga alle regole ordinariamente applicabili».

5.8

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

«f-bis). Prevedere una elencazione delle fattispecie di condotta abusiva così come emerse dalla casistica giurisprudenziale;».

Art. 6

6.5

GIANLUCA ROSSI

Al comma 6, sostituire le parole: «di una migliore tutela», con le seguenti: «della tutela»; sostituire le parole: «che non producono», con le seguenti: «nei casi in cui non producano».

Art. 7

7.1

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis). All'introduzione, per le piccole imprese, di tre regimi fiscali:

- 1) un regime contabile semplificato;
- 2) un regime fiscale per le attività imprenditoriali marginali con una tassazione forfetaria e ridotti adempimenti;
- 3) un regime fiscale che comporti una tassazione sostitutiva del reddito per le imprese di minori dimensioni e presenti elementi di premialità per le nuove iniziative produttive».

7.2

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis). All'armonizzazione e alla semplificazione dei termini di approvazione e conseguente pubblicizzazione di modelli, *software* applicativi e modellistica in genere garantendo la conoscibilità degli stessi con una tempistica adeguata all'assolvimento dei relativi adempimenti da parte dei contribuenti».

7.3

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, dopo la lettera c), giungere la seguente:

«c-bis). Alla omogeneizzazione dei criteri di computo dei termini e delle relative scadenze fiscali».

Art. 9

9.1

CARRARO

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.2

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, procedere alla revisione delle modalità di accertamento a mezzo indagini finanziarie prevedendo che i prelevamenti rilevano come ricavi o compensi, fermo restando la possibilità di prova contraria, per la parte che eccede quanto serve a garantire il tenore di vita del contribuente e della sua famiglia».

9.6

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: «e prevedere disincentivi all'utilizzo del contante» *con le parole:* «salvaguardando l'uso del denaro contante per tutte le transazioni non superiori a 3.000 euro».

Art. 10

10.1 (testo2)

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», *aggiungere le seguenti:* «, assicurando la terzietà dell'organo giudicante, ».

10.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI

Al comma 1, dopo le parole: «rafforzamento della tutela giurisdizionale del contribuente», *aggiungere le seguenti:* «assicurando la terzietà dell'organo giudicante, la cui struttura organizzativa deve rispondere solo al Ministro di grazia e giustizia».

10.3

DE PIETRO, VACCIANO

Al comma 1, lettera b), numero 3), aggiungere in fine le seguenti parole: «ed ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.4

MARINELLO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», *aggiungere le seguenti:* «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», *aggiungere le seguenti:* «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.6

OLIVERO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente», aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie».

10.7

FORNARO, RUSSO

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» aggiungere le seguenti: «e l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti dinanzi alle commissioni tributarie;».

10.100

I RELATORI

Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: «anche personalmente» aggiungere le seguenti: «nonché la revisione della disciplina dell'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie, prevedendo l'ampliamento dei soggetti abilitati a rappresentare i contribuenti, con particolare riferimento ai revisori legali dei conti;».

10.300

I RELATORI

Al comma 1, lettera c), numero 4, sopprimere le parole "del gruppo stesso".

10.10

PEZZOPANE

Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo le parole: «del gruppo stesso», aggiungere le seguenti: «e delle società iscritte all'albo di cui al citato articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997, nate per scorporo di ramo di azienda di cui all'articolo 3, comma 24, del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248».

10.13

GENTILE

Al comma 1, lettera c), numero 6), sopprimere le parole: «con lo strumento del ruolo» e dopo la parola «partecipate» inserire le seguenti: «, con società sottoposte a controllo pubblico, con i soggetti di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446».

10.16

CASSANO

Al comma 1, lettera c), numero 6), prima delle parole: «con lo strumento del ruolo», inserire la seguente: «anche».

Art. 11

11.1

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) introduzione delle norme per la ridefinizione delle regole di determinazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle società secondo i seguenti principi e criteri direttivi: razionalizzare e semplificare, mantenendo fermo il modello della dipendenza parziale del reddito imponibile dall'utile civilistico, la trama delle regole tributarie che, imponendo una grande mole di variazioni in aumento ed in diminuzione, appesantiscono la gestione degli adempimenti gravanti sul mondo delle imprese ed annacquano, al contempo, l'interesse ad una tassazione rispettosa del fondamentale principio della capacità contributiva.».

11.2

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, alla lettera b), dopo la parola: «dovuto» aggiungere le seguenti: «e l'esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per i contribuenti, anche organizzati in forma societaria, il cui volume di affari annuale è inferiore a quarantamila euro, stabilendone altresì l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti».

11.3

MOSCARDELLI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

d-ter) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nel periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

d-quater) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

«1-bis. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione».

11.4

BELLOT, BITONCI

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) adozione di un regime di determinazione forfetaria delle imposte dirette e dell'IVA per i giovani di età inferiore ai trentacinque anni che intraprendono attività d'impresa o lavoro autonomo, anche in forma societaria, il cui volume d'affari annuale non ecceda i cinquantamila euro».

11.9

BITONCI, BELLOT

Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «prevedendo inoltre la progressiva estensione della deducibilità dell'IRAP dal reddito d'impresa e professionale, al fine di evitare fenomeni di doppia imposizione».

11.0.1

GENTILE

Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

«Art. 11-bis. (Modifica dell'articolo 5, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - T.U.I.R.) Il comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. I redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato sono imputati a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione, proporzionalmente alla sua quota di partecipazioni agli utili, fatti salvi i casi di cui all'articolo 14, comma 4, legge n. 537 del 1993 per i quali tali redditi sono da attribuirsi esclusivamente al percettore del provento illecito conseguente al compimento di un atto doloso intenzionalmente diretto alla lesione di un altrui diritto."».

11.0.2 (già 11.3)

MOSCARDELLI

Dopo l'articolo 11 inserire il seguente:

«Art. 11-bis.

(Revisione del regime della perdita di periodo)

1. Governo è delegato ad introdurre, con i decreta legislativi di cui all'articolo 1, norme per la ridefinizione del regime della perdita di periodo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) eliminazione, quanto alla perdita di periodo sofferta dalle società di capitali e dagli enti commerciali residenti, del limite quantitativo all'utilizzo ed introduzione, limitatamente ai casi in cui il riporto in avanti non consente l'integrale assorbimento delle perdite pregresse, dell'istituto del riporto all'indietro circoscrivendolo temporalmente;

b) istituzione di un regime unitario per la perdita di periodo sofferta dagli imprenditori individuali e dai lavoratori autonomi che, a prescindere dal regime contabile adottato e fatto salvo il caso dei soggetti che si avvalgono di regimi fiscali sostitutivi, consenta la compensazione orizzontale nei

periodo d'imposta in cui si patisce la perdita ed il riporto in avanti senza limiti di tempo nell'ipotesi in cui il reddito complessivo di periodo risulti incapiente;

c) ridefinizione, quanto al riporto della perdita di periodo sofferta da società ed enti partecipanti ad operazioni di fusione e scissione, della verifica di operatività di cui all'articolo 172, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 con l'individuazione di parametri meglio capaci di intercettare condotte elusive o abusive e di escludere, al contempo, l'indiscriminata inibizione del suddetto riporto.

2. Nell'ambito dell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo chiarisce che l'utilizzo della perdita di periodo va consentito, anche in sede di accertamento, a prescindere dall'esercizio di qualsivoglia opzione.»

Art. 12

12.3

BITONCI, BELLOT

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) presentazione di una garanzia fideiussoria di adeguato valore all'atto dell'apertura di una nuova partita iva da parte di soggetti extra UE»;

12.8 (testo 2)

PANIZZA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione del sistema di imposizione per i trasferimenti nell'ambito della piccola proprietà contadina nei territori montani, tenendo conto della peculiare rilevanza che il sistema tributario riveste per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

12.8

PANIZZA, BERGER

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) revisione del sistema di imposizione relativo agli atti di disposizione della piccola proprietà contadina, tenendo conto della peculiare rilevanza dello stesso per l'attività imprenditoriale agricola, da tutelare e incentivare tramite agevolazioni che neutralizzino gli effetti derivanti dall'attuazione del federalismo fiscale municipale.».

Art. 13

13.2

CASSANO

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) armonizzazione della disciplina dell'applicazione separata dell'imposta di cui all'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 alla disciplina del diritto alla detrazione previsto dalla direttiva del 2006 n. 112/CE. A tal fine il Governo è delegato ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento ad altre disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto.».

13.3

GIANLUCA ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.4

OLIVERO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.5

BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.6

CARRARO

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-bis) agevolazione dei trasferimenti d'azienda a titolo oneroso mediante riduzione dell'imposizione indiretta e previsione della perdita del beneficio in caso di successivo trasferimento prima che siano decorsi cinque anni.».

13.7

CASSANO

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) adeguamento, nell'ambito del regime del gruppo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui alla lettera b) del precedente comma 1, della disciplina delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale, per evitare che nei confronti dei soggetti che optano per il suddetto regime si produca un aggravio impositivo.».

Art. 14

14.3

CANDIANI, BELLOT, BITONCI

Al comma 2, dopo la lettera m), inserire la seguente:

«m-bis) introduzione di sanzioni di importo minimo pari a 5.000 euro, e fino ad un massimo di 20.000 euro nel caso di recidiva, per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni 18, e la chiusura temporanea, dei luoghi di gioco per gli esercenti che vendano giochi con vincite a premi ai minori di anni diciotto.».

14.7

CARRARO

Al comma 2, sostituire la lettera aa), con la seguente:

«aa) introduzione del divieto di pubblicità nelle fasce protette delle trasmissioni radiofoniche e televisive per i giochi con vincita in denaro qualora la programmazione sia prevalentemente destinata ai minori;».

14.15

CASSANO

Al comma 2, sostituire la lettera bb), con la seguente:

«bb) previsione di divieto della pubblicità riguardante il gioco *on line*, realizzata da soggetti che non conseguono concessione statale di gioco.».

14.16

CASSANO

Al comma 2, lettera bb), sostituire le parole: «una limitazione massima» con le seguenti: «un divieto».

14.21

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 2, lettera ff), sostituire i numeri da 1 a 4) con i seguenti:

«1) assegnazione in esclusiva dell'offerta di scommesse ippiche su tutto il territorio nazionale, mediante gara pubblica, a un soggetto che non abbia interessi diretti o indiretti alla distribuzione e gestione di altri tipi di scommesse;

2) riduzione del prelievo fiscale sulle scommesse ippiche effettuate dentro e fuori dagli ippodromi. In ogni caso detto prelievo non può essere superiore al prelievo fiscale applicato ad altri tipi di scommesse offerte sul territorio nazionale;

3) unificazione dei totalizzatori per la gestione delle scommesse ippiche, prevedendo la razionalizzazione dei costi tecnici e organizzativi;

4) valutare nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, anche la quota fissa estesa agli eventi ippici.

5) stabilire nell'ambito del riordino della disciplina delle scommesse ippiche, l'accettazione della giocata con un appropriato periodo temporale antecedente, rispetto all'inizio dell'evento sportivo ippico».

14.23

GAETTI, MOLINARI, VACCIANO, CASALETTO, FATTORI

Al comma 2, lettera ff), numero 2), sopprimere le parole: «e dai giochi pubblici raccolti all'interno degli ippodromi».

Art. 15

15.1

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema «*cap trade*» basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "*dumping ambientale*" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

- a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
 - b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;
 - c) al finanziamento:
 - 1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
 - d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
 - 2) sistemi, impianti e tecnologie;
 - 3) prodotti, processi e sistemi;tutti realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
 - e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
 - 2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
 - f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la *carbon footprint* (CFP), la *water footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
 - g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.
2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.2

PANIZZA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - (*Fiscalità energetica e ambientale*). – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità basate sul contenuto di CO₂ dei prodotti commercializzati in sostituzione del sistema "*cap trade*" basato su emissioni nei territori dei singoli Stati, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale. Le nuove misure sono finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, a contrastare fenomeni di "dumping ambientale" e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici, in funzione del contenuto di carbonio e delle emissioni di ossido di azoto e di zolfo, nonché alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili, in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169, del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente:

- a) alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro;
- b) a programmi ed azioni finalizzati alla decarbonizzazione, alla indipendenza energetica, alla riduzione della CO₂, alla sostenibilità;
- c) al finanziamento:
 - 1) dell'uso delle fonti rinnovabili e dei prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 2) del risparmio energetico attraverso programmi di miglioramento dell'efficienza energetica;
 - 3) delle tecnologie e dei sistemi di generazione di energia termica ed elettrica, anche a fini di mobilità e trasporto sostenibili, alimentati da fonti rinnovabili e da prodotti energetici a basso contenuto di carbonio;
 - 4) delle spese di investimento sostenute per la riduzione delle emissioni inquinanti e l'aumento dell'efficienza energetica degli impianti di combustione per la produzione di energia elettrica dal gestore dell'impianto medesimo nell'anno in cui le spese sono effettuate;
- d) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) siti civili, industriali, commerciali, agricoli, turistici, cantieri edili, stradali per la realizzazione di opere di ingegneria civile e lavori pubblici;
 - 2) sistemi, impianti e tecnologie;
 - 3) prodotti, processi e sistemi tutti; realizzati, nelle fasi di fabbricazione, di esercizio e di smaltimento a fine vita, a basso contenuto di carbonio, ad elevato risparmio energetico, a ridotto consumo di acqua, ad alta riciclabilità;
- e) alla esenzione/riduzione delle accise e dell'IVA su:
 - 1) prodotti energetici ed elettricità utilizzati per la generazione combinata di calore e di energia;
 - 2) consumo efficiente di energia generata da unità/impianti alimentati da fonti rinnovabili e di cogenerazione ad alto rendimento;
- f) al finanziamento di campagne di informazione sull'impatto di prodotti e servizi sul clima quali ad es. la carbon *footprint* (CFP), la water *footprint*, aumentando la consapevolezza del consumatore verso prodotti a minor impatto ambientale, a ridotto contenuto di carbonio, a basso consumo di acqua, ad alta riciclabilità, oltre che nella fase di fabbricazione anche nella fase di esercizio e di smaltimento a fine vita;
- g) alla adozione, nella valutazione ambientale del prodotto, di standard internazionali e norme quali la ISO 14067 fino alla etichettatura del prodotto.

2. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento, negli Stati membri dell'Unione europea, della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

3. Le misure fiscali di cui al comma 1 sono soggette a revisione entro il 30 novembre 2020 e, successivamente, con cadenza quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento».

15.3

CERONI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011)169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003. relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.4

OLIVERO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. – 1. In considerazione delle politiche e delle misure adottate dall'Unione europea per lo sviluppo sostenibile e per la *green economy*, il Governo è delegato ad introdurre, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, nuove forme di fiscalità, nei settori non regolati dalla Direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità Europea, in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale, finalizzate a preservare e a garantire l'equilibrio ambientale, e a rivedere la disciplina delle accise sui prodotti energetici e sull'energia elettrica in conformità con i principi che verranno adottati con l'approvazione della proposta di modifica della direttiva 2003/96/CE di cui alla comunicazione COM (2011) 169 del 13 aprile 2011, prevedendo, nel perseguimento della finalità del doppio dividendo, che il maggior gettito sia destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla *green economy*, e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio, nonché alla revisione del finanziamento dei incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili e alle misure di sostegno ai programmi di efficienza energetica. La decorrenza degli effetti delle disposizioni contenute nei decreti legislativi adottati in attuazione del presente articolo è coordinata con la data di recepimento della disciplina armonizzata stabilita dalla citata proposta di direttiva.

2. Le nuove forme di fiscalità di cui al comma 1 devono tener conto anche dei criteri di revisione del sistema delle accise sull'elettricità e sui prodotti energetici nonché degli oneri di sistema elettrico previsti dall'articolo 39 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 in applicazione dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 relativamente alle imprese a forte consumo di energia».

15.5

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «preservare e a garantire l'equilibrio ambientale» con le seguenti: «orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili».

15.6

GIROTTI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CASTALDI

Al comma 1 dopo le parole: «ossido di azoto e di zolfo» aggiungere le seguenti: «distinguendo tra la tassazione dell'energia legata alle emissioni dei gas a effetto serra e la tassazione dell'energia basata sul contenuto energetico dei prodotti» nonché dopo le parole: «in conformità» aggiungere le seguenti: «del raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni entro il 2020, per l'Italia

fissati nella percentuale del 13 per cento, di cui alla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e».

15.7

GIANLUCA ROSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «e al finanziamento delle tecnologie a basso contenuto di carbonio» con le seguenti: «alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili,».